



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Struttura di Missione "Sisma Centro Italia"
Art. 1, comma 2, OCDPC n. 00444 del 04.04.2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE
Prot n° UOGA/TERAG18_SM/0030763
del 28/05/2018

Mod. 9

USCITA

Roma,

20

All' ANCI Marche

segreteria.ancimarche@pec-legal.it

e p.c. Commissario straordinario per la ricostruzione
comm.ricostruzioneSisma2016@pec.governo.it

Presidente della Regione Marche

regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

OGGETTO: Questioni in merito al contributo di autonoma sistemazione.

Con la nota n. 18 del 29 marzo u.s., codesta associazione ha riferito allo Scrivente come molti Comuni, interessati dal sisma che ha colpito il Centro Italia, abbiano manifestato l'esigenza di ricevere chiarimenti in merito ad alcune problematiche interpretative riscontrate nella gestione del contributo di autonoma sistemazione, circostanza che, ad avviso di codesta A.N.C.I., renderebbe opportuna l'adozione di un vademecum operativo.

In merito a quanto riferito, deve rappresentarsi come le problematiche ed i quesiti concernenti il contributo di autonoma sistemazione, ivi compresi quelli puntualmente indicati nella citata nota che si riscontra, siano stati costantemente sottoposti - direttamente dai medesimi Comuni interessati o attraverso le rispettive Regioni di appartenenza - allo Scrivente il quale ha provveduto a darne tempestivo riscontro.

Il riferito *modus procedendi*, pertanto, garantendo l'uniformità dell'interpretazione delle disposizioni concernenti le misure di assistenza abitativa, esclude la necessità dell'elaborazione di un apposito vademecum operativo. Peraltro, a fronte di specifica richiesta, si ribadiscono le conclusioni, già espresse nei pareri resi, con riferimento alle seguenti questioni:

1. Componente del nucleo familiare che - successivamente agli eventi sismici a seguito dei quali la propria abitazione principale e continuativa è dichiarata inagibile - acquista un immobile anche usufruendo dei benefici della prima casa.

Al fine di determinare la spettanza del contributo, dovrà valutarsi la permanenza del disagio abitativo in capo agli istanti. La compravendita immobiliare, infatti, non può intendersi di per sé quale manifestazione della volontà di reperire "altra sistemazione con

Foglio n. 2

carattere di stabilità” ai sensi dell’art. 3, comma 2, dell’Ordinanza del Capo Dipartimento n. 388 del 26 agosto 2016, trattandosi di azione, resa necessaria dalla condizione di inagibilità dell’abitazione. La *ratio* sottesa al riconoscimento del contributo di autonoma sistemazione, infatti, nella fattispecie *de qua*, si rinviene nella necessità di fronteggiare il disagio abitativo connesso all’emergenza, con la conseguenza che si rende necessario verificare, nel caso concreto, la permanenza di tale disagio abitativo, il cui accertamento e la cui valutazione è rimessa ai Comuni competenti ai fini dell’istruttoria e dell’erogazione del contributo.

2. Cittadini trasferiti all’estero o in altre Regioni d’Italia anche per esigenze lavorative.

In tali ipotesi, al fine di determinare la spettanza del contributo di autonoma sistemazione, sarà necessario verificare, sulla base degli elementi di fatto in possesso delle amministrazioni comunali nonché prodotti dai soggetti interessati, se il trasferimento rivesta carattere di stabilità, ovvero se si integri la fattispecie di cui all’art. 3, comma 2, della citata ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016 consistente nell’aver “*provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità*”.

3. Soggetti che offrono, in forza di un contratto di lavoro, attività di assistenza domiciliare a minori, infermi e disabili.

Il contributo di autonoma sistemazione deve esser riconosciuto anche in favore dei soggetti che, in un momento successivo al verificarsi degli eventi sismici, subentrano, in forza di un contratto di lavoro ed in sostituzione del precedente lavoratore, nell’assistenza della persona non autosufficiente, dimorante in maniera abituale e continuativa, al momento del sisma, nell’immobile dichiarato inagibile.

4. Nucleo familiare che, in forza di un contratto di locazione, dimorava in maniera abituale e continuativa, al momento degli eventi sismici, nell’immobile dichiarato inagibile.

Il nucleo ha diritto alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione anche nell’ipotesi in cui il proprietario dell’immobile locato non sia interessato a presentare la domanda finalizzata ad ottenere il contributo per la ricostruzione o scelga di ricostruire a proprie spese, tenuto conto che l’art. 6, comma 3, del D.L. 189/2016 disciplina esclusivamente la decadenza dal contributo per la ricostruzione non anche dal contributo di autonoma sistemazione e l’art. 8, comma 4 del medesimo decreto concerne la figura del proprietario e non anche quella del conduttore.

Foglio n. 3

5. Nucleo familiare, percettore di contributo di autonoma sistemazione, che si divide definitivamente a seguito di separazione o divorzio.

E' necessario presentare una nuova domanda di contributo di autonoma sistemazione tesa a far valere la nuova situazione giuridica che ha determinato la sussistenza di due nuclei familiari autonomi.

6. Ipotesi di abbandono dell'abitazione in un momento antecedente alla verifica di agibilità:

a. Qualora l'espletata verifica abbia esito di inagibilità, il diritto alla corresponsione del contributo di autonoma sistemazione decorre dalla data di effettivo abbandono dell'immobile;

b. Qualora l'espletato sopralluogo abbia esito di agibilità ma esso sia contestato con ricorso, il nucleo familiare non ha diritto - durante la pendenza del ricorso e nelle more della decisione - al contributo di autonoma sistemazione, fatta salva la debenza delle somme non percepite nell'ipotesi in cui il ricorso abbia esito favorevole.

7. Ipotesi di ripristino dell'agibilità dell'immobile al termine dei lavori.

Il *dies a quo* di cessazione del contributo di autonoma sistemazione è individuato nel momento della notifica dell'ordinanza di revoca dell'inagibilità.

8. Unicità del nucleo familiare al momento del sisma. Possibilità di optare per differenti misure di assistenza alloggiativa.

In via generale, è esclusa la facoltà, da parte di alcuni componenti di un nucleo familiare, di optare per il contributo di autonoma sistemazione a fronte di un'istanza di assegnazione di una struttura abitativa d'emergenza da parte di altri componenti del medesimo nucleo.

Resta salva, tuttavia, la facoltà, in capo all'istante, di dimostrare la sussistenza di specifiche, eccezionali esigenze, anche sopravvenute, del tutto incompatibili con il mantenimento dell'unità del nucleo (es. separazione e divorzio dei coniugi), il cui accertamento e la cui valutazione è rimessa ai Comuni competenti ai fini dell'istruttoria e dell'erogazione del contributo di autonoma sistemazione.

9. Coniugi non separati legalmente i quali hanno residenza in due immobili diversi.

Essi devono essere considerati quali unico nucleo familiare se, a prescindere dalla residenza anagrafica, dimoravano in maniera abituale e continuativa, al momento degli eventi sismici, nel medesimo immobile dichiarato inagibile. Il concetto di residenza, infatti,

Foglio n. 4

ai fini della spettanza del contributo, è sostituito da quello della dimora abituale e continuativa.

10. Ipotesi di abbandono SAE per sopravvenuta impossibilità di usufruirne. Percezione CAS.

Ai sensi dell'art. 2 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento n. 460 del 15 giugno 2017, i soggetti, i quali rinunciano all'assegnazione della SAE richiesta, decadono dalle alternative misure di assistenza alloggiativa, ivi compreso il CAS, salvo la dimostrazione, attestata dal Sindaco del Comune interessato, della sussistenza di un evento impreveduto ed imprevedibile sopravvenuto, che non consente di adempiere all'impegno assunto in sede di richiesta.

Le indicate ipotesi di cui alla lettera a) e b), appaiono, in linea teorica, suscettibili di integrare i requisiti di cui al citato art. 2. Spetta, tuttavia, ai Comuni interessati, previa istruttoria, attestare la sussistenza, nel caso concreto, delle dichiarate circostanze.

Tutto ciò premesso, nel rinnovare la disponibilità a fornire le ulteriori delucidazioni che dovessero rendersi necessarie, si rappresenta che è in corso di adozione un'ordinanza dello Scrivente volta a razionalizzare, anche in considerazione del notevole lasso di tempo trascorso rispetto al verificarsi degli eventi, le misure finalizzate al superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi sismici in rassegna.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Angelo Borrelli



IL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Antonella Nicotra
